

denti le une dalle altre, ed allora avrà luogo il primo alinea dell'articolo 12, il quale dispone che, « allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto; » o le disposizioni, di cui si parla all'articolo 9, sono dipendenti le une dalle altre, e allora avrà luogo la seconda parte dell'articolo 12, per la quale un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Io quindi, salve le spiegazioni che potrà dare a questo proposito il signor regio commissario, credo che la disposizione di quest'articolo sia inutile, perchè l'articolo 12 provvede molto chiaramente al caso contemplato in esso.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Mi pare che in pratica possono essere frequenti i casi che portano la necessità di applicare l'articolo 9 indipendentemente dall'articolo 12, e viceversa.

Non è difficile immaginare che vi siano atti che abbiano in parte effetti di contratto oneroso, in parte effetti di atti di liberalità che siano fra loro connessi. In questo caso deve trovare applicazione il disposto dell'articolo 9.

Possono esservi atti di compra e vendita e di donazione i quali abbiano degli effetti misti, e che siano tra loro in stretta dipendenza secondo le intenzioni delle parti, secondo i loro rapporti, secondo i patti dai quali intendono essere stretti; quindi io credo non sussista che l'articolo 12 sia una ripetizione dell'articolo 9. Io credo che possono esservi patti in un medesimo contratto tra loro strettamente connessi, i quali producano effetti in parte gratuiti, in parte corrispettivi. Non ho qui autorità onde confortare le mie parole, ma ho buona memoria di avere veduto nella giurisprudenza molte questioni agitatesi per determinare se certi atti a titolo nominativamente oneroso dovessero in parte riguardarsi come donazioni indirette, perchè nei rapporti tra le parti, mentre si facevano delle stipulazioni a titolo oneroso, si facevano altresì delle facilitazioni ed elargizioni tali da avere sostanzialmente il carattere e l'effetto di donazioni mascherate.

PIROLI. Per le spiegazioni date dall'onorevole regio commissario parrebbe che la portata dell'articolo 9 verrebbe ad essere in aperta contraddizione colla seconda parte dell'articolo 12, in virtù del quale, quando diverse disposizioni di un atto sono connesse, sono dipendenti l'una dall'altra, non si paga che una sola tassa, e si paga la tassa maggiore. In quest'ipotesi io respingerei l'articolo come contrario direttamente ad una massima fondamentale in materia di registrazione, che cioè per un medesimo atto non si deve pagare più d'una tassa, e sempre la tassa maggiore. E però, o l'articolo 9 ha il senso che io ritengo debba avere, secondo le cose già da me osservate, e dev'essere soppresso come inutile; ovvero è in opposizione colla seconda parte dell'articolo 12 e ne restringe la portata, e allora domando che sia soppresso, perchè porterebbe una violazione del principio che per un atto, le cui disposizioni siano connesse necessariamente, non si può pagare che una sola tassa, e la maggiore.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Prego l'onorevole opinante di tener conto delle parole scritte nella seconda parte dell'articolo 12, che sono le seguenti:

« Più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre. »

Questo è il caso in cui prescrive l'articolo 12 che debba pagarsi una sola tassa, e la maggiore.

Ma nell'articolo 9 si prevede un caso più largo, quello in cui non vi sia questa intrinseca connesità, la quale determina la materia del disposto della seconda parte dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Il deputato Piroli propone la soppressione di quest'articolo?

PIROLI. Ne propongo la soppressione, perchè o inutile o contraddittorio alla seconda parte dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a' voti.

(È rigettata.)

La lieve modificazione proposta dal deputato Mosca è accettata dalla Commissione?

TONELLO, relatore. La Commissione crede che sia superflua questa maggiore spiegazione che vuol dare il deputato Mosca all'articolo in discussione, anzi crede che come è concepito l'articolo sia più chiaro; quindi non ammette la variante proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Mosca, la quale consiste nel cambiare le parole: « Sarà considerato, quanto all'applicazione, » ecc., in queste altre: « queste parti saranno considerate. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 9.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per la trasmissione degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. »

« Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario. »

« Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni o vendite di ragioni ereditarie. »

« Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dello stabile a cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli stabili. »

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Credo opportuno, a proposito di quest'articolo che riguarda gli atti traslativi di proprietà o di usufrutto che comprendono mobili ed immobili, di rinnovare l'istanza che io moveva al Ministero sul chiudersi della discussione generale di questo progetto di legge. Io aveva allora l'onore di esporre alla Camera come sarebbe certamente stato assai più regolare che, prima che fosse pubblicata questa legge, una sola legislazione civile regolasse tutte le parti dello Stato; ma, siccome questo non si può conseguire, io chiedeva che il Ministero presentasse almeno il più tosto possibile il nuovo progetto del Codice civile. Io ripeto la medesima istanza a proposito di quest'articolo, che riguarda appunto la tassa da applicarsi alla trasmissione dei beni mobili ed immobili.